



TRECATE - SOZZAGO

PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE POLIZIA LOCALE OVEST TICINO

Ordinanza n. 7/22

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in via Matteotti (tratto dall'int. con P.zza Bonola a v.lo Bellini) - Sozzago dalle ore 08.00 del 31.08.2022 alle ore 24.00 del 13.09.2022 e dalle ore 00.00 del 26.09.2022 alle ore 24.00 del 08.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

POLIZIA LOCALE - VIABILITA' - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE - COMMERCIO

tale nominato con provvedimento n. 11 del 05.04.2022 del Sindaco di Trecate

Vista la richiesta presentata dal Sig. Agostino Antonini, tendente ad ottenere l'istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in via Matteotti - Sozzago dalle ore 08.00 del 31.08.2022 alle ore 24.00 del 13.09.2022 e dalle ore 00.00 del 26.09.2022 alle ore 24.00 del 08.10.2022;

Vista la necessità di ottenere l'istituzione della segnaletica stradale temporanea sopra indicata, al fine di poter procedere all'esecuzione di lavori di installazione di ponteggio edile;

Accertato che al fine di consentire la realizzazione delle operazioni in sicurezza per i lavoratori ad essa addetti e per tutti gli utenti della strada, si rende necessario adottare misure temporanee di limitazione alla circolazione dei veicoli;

Attesa la necessità di disciplinare temporaneamente tale situazione, al fine di garantire la migliore fruibilità del tratto di strada interessato dai lavori, nonché eliminare ogni pericolo e condizione di difficoltà per la circolazione e per gli utenti della strada;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Matteotti - Sozzago dalle ore 08.00 del 31.08.2022 alle ore 24.00 del 13.09.2022 e dalle ore 00.00 del 26.09.2022 alle ore 24.00 del 08.10.2022;

A cura del sig. Agostino Antonini, si provvederà all'installazione della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente¹ e ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra citate costituisce violazione ai sensi del vigente Codice della Strada e, in caso d'accertato abuso, la presente ordinanza sarà immediatamente revocata. A tal fine si evidenzia che corresponsabile quale obbligato in solido in caso d'accertata violazione rimane sempre e comunque il richiedente.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente; il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti di competenza a:

- ✓ Comando di Polizia Locale;
- ✓ Stazione Carabinieri Trecate
- ✓ Gafforini Mauro, per l'esecuzione delle prescrizioni di cui sopra (a mano).

Trecate, lì 31 Agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMMISSARIO CAPO PIER ZANATTO)



¹ Art. 21 D. L.vo 285/92, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 42 DPR 495/92, in conformità al D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo".